



prevalenza delle attenuanti generiche con correlativa riduzione della pena finale irrogata;

2.2 vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena: richiama, a tal proposito, la previsione di cui all'art. 546 cod. proc. pen. segnalando come nel caso di specie la sentenza impugnata non motivi in alcun modo circa la decisione di non riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente).

3.1 Con il primo motivo, la difesa mette in discussione, infatti, il giudizio di bilanciamento che, a suo avviso, avrebbe potuto esitare in una valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva; a tal proposito, il ricorso, pur accennando alla risalenza nel tempo dei precedenti penali risultanti a carico del Taccetta, si limita, infatti, a segnalare che, per questa ragione, il giudizio di valenza avrebbe dovuto concludersi con la prevalenza delle attenuanti.

Si tratta, all'evidenza, di una censura non consentita poiché attinente al contenuto dell'accordo formalizzato tra le parti su cui, come è stato più volte ribadito, il giudice è tenuto ad operare una verifica di complessiva congruità della pena concordata non potendosi mai risolvere in una ipotesi di nullità deducibile in questa sede la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno; il giudice, infatti, è tenuto unicamente alla verifica, in negativo, della presenza delle cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. ed ad un controllo, in positivo, dei termini dell'accordo; ne consegue che, per quanto attiene il giudizio di bilanciamento delle circostanze, il medesimo può dirsi adeguatamente motivato anche quando, in assenza di elementi macroscopicamente rivelatori di inadeguatezza, il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione positiva, richiamando, anche non in modo espresso, quegli elementi che, nella singola fattispecie, possono assumere rilevanza determinante, sempre che essi siano comunque ricavabili dal contesto della decisione (cfr., Cass. Pen., 3, 6.3.2020 n. 14.775, P.; Cass. Pen., 3, 29.9.2009 n. 42.910, PG in proc. Gallicchio; Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas).

In definitiva, quindi, non è inutile nuovamente chiarire che il ricorso è inammissibile qualora con esso si deducano motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 5, 16.4.2019 n. 19.757, PG in proc. Bonfiglio).

Laddove, poi, si dovesse ritenere che il ricorso abbia inteso contestare la sussistenza stessa della contestata recidiva, la doglianza non sarebbe in ogni caso ammissibile traducendosi infatti in una censura concernente la corretta qualificazione del fatto (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 24.9.2019 m. 44.393, Lamberti; Cass. Pen., 2, 15.12.2010 n. 36, Viola); va allora opportunamente ribadito quanto in più occasioni questa Corte ha avuto modo di chiarire sottolineando che, anche a séguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con evidenza (cfr., Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.108, Antoci; Cass. Pen., 8.1.2018 n. 2.721, Bouaroua; conf., con specifico riferimento al caso del mancato disconoscimento della contestata recidiva, Cass. Pen., 1, 20.3.2018 n. 15.553, Maugeri, secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato).

3.2 Quanto al secondo motivo, al di là di ogni altra considerazione, è sufficiente ricordare che, in caso di patteggiamento, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del

giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (cfr., così, ad esempio, Cass. Pen., 2, 13.6.2019 n. 42.973, PG in proc. Demian; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 15.4.2016 n. 21.071, Dubets, in cui si è precisato che anche qualora l'imputato non abbia subordinato l'efficacia della richiesta di definizione del giudizio con il rito speciale alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve comunque pronunciarsi sulla concedibilità del beneficio, qualora tuttavia tale questione, come invece non risulta essere avvenuto nel caso di specie, sia stata devoluta anche da una sola delle parti, tanto più qualora l'altra, con il proprio silenzio, abbia apprestato sostanziale acquiescenza alla richiesta).


4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 23.6.2020

Il Consigliere estensore  
Pierluigi Cianfrocca



Il Presidente  
Mirella Cervadoro

